



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot.n. 6114/C23a



Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e lavoro

Prot.n. 33953/DB1500

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Professionale

Ai Direttori delle Agenzie Formative che erogano percorsi per
l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione

- LORO SEDI

Oggetto: indicazioni per la gestione da parte delle Istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi.

A fronte di ricorrenti segnalazioni da parte delle famiglie e di richieste di indicazioni più specifiche da parte delle Istituzioni Scolastiche, con la presente l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Piemonte intendono offrire indicazioni per la gestione dei passaggi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Infatti nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali in materia, al momento oggetto di confronto nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni specifiche che nascono anche da una lettura delle disposizioni vigenti (DPR 257/2000 e nell'OM 87/2004) più coerenti con le linee guida che sono emerse dal dibattito nazionale tra Regioni e Ministero dell'Istruzione e che, si auspica, saranno oggetto del nuovo accordo nazionale su tale tema.

Composizione della Commissione per la valutazione dei passaggi dall'istruzione e formazione professionale e dall'apprendistato all'istruzione professionale.

L'art. 4, comma 1 e 2, dell'OM 87/2004 e l'art. 6, comma 1, DPR 257/2000 prevedono che la Commissione sia composta da docenti designati dal collegio dei docenti e da *“esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o...dall'amministrazione provinciale”*

Non essendoci ad oggi elenchi mirati in tal senso si ritiene opportuno individuare tali figure di esperti tra il personale delle Agenzie Formative frequentate dagli allievi che chiedono il passaggio, al fine di favorire gli opportuni raccordi tra Istituzione di provenienza e Istituzione di possibile ingresso.

Detta composizione dovrebbe inoltre favorire l'individuazione delle misure di accompagnamento utili a promuovere il successo formativo.

Si ricorda inoltre che l'OM 87/2004 prevede la possibilità di costituire commissioni nell'ambito di reti di scuole, che dovranno essere opportunamente integrate dagli esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale sopra citati.

Tale soluzione organizzativa appare auspicabile anche al fine di contrastare eventuali fenomeni di autoreferenzialità della singola istituzione scolastica e di criteri uniformi di valutazione a livello territoriale e/o dei singoli indirizzi di studio.

Annualità di inserimento nell'Istruzione Professionale.

Al fine della determinazione dell'annualità di inserimento, ferma restando la discrezionalità di valutazione delle commissioni, si rammenta la necessità di tener conto delle conoscenze, competenze ed abilità accertate al termine del percorso formativo di provenienza, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del D.LGs. 226/05 che di seguito si riporta:

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Va considerata anche la possibilità per l'Istituzione Scolastica di attivare misure di accompagnamento e sostegno nel corso dell'anno scolastico successivo.

In particolare, nel caso di candidati già in possesso di una qualifica professionale triennale di IeFP, conseguita presso le Agenzie Formative accreditate ai sensi dell'Intesa in Conferenza unificata del 20 marzo 2008, si ricorda che questi hanno anche assolto l'obbligo di istruzione e sono in possesso di apposita certificazione delle competenze conseguite, riferite agli assi culturali di cui al Dm 139/2007.

Quali ulteriori criteri che si suggeriscono alle commissioni relativamente alla determinazione dell'annualità di inserimento del nuovo percorso, si riportano i seguenti elementi, individuati all'interno del nuovo accordo Stato Regioni, in via di perfezionamento:

- prosecuzione nella stessa annualità con eventuali supporti, interventi o moduli formativi aggiuntivi e personalizzati relativi agli ambiti di specifica caratterizzazione del percorso in ingresso;
- retrocessione non oltre l'annualità precedente
- in ogni caso devono essere previste ed attivate misure di personalizzazione e supporto, atte a colmare le eventuali carenze formative relative al percorso in ingresso, ovvero dispensative, in relazione agli apprendimenti già conseguiti
- ai fini dei passaggi, il valore dei titoli in esito ai percorsi di istruzione e di IeFP di secondo ciclo è relativo all'attestazione delle competenze e dei relativi elementi di conoscenza ed abilità raggiunti congruenti con il percorso di nuovo inserimento-

Misure di accompagnamento

Per l'anno scolastico 2014/2015 e successivi, al fine di favorire il successo formativo nei passaggi tra i sistemi, la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale (nell'ambito delle risorse appositamente trasferite dal MIUR) in applicazione dell'articolo 1 comma 7 del D.lgs 226/05, promuoveranno il finanziamento di misure di accompagnamento gestite congiuntamente dalle Istituzioni Scolastiche e dalle Agenzie Formative, coerenti con le presenti indicazioni e con l'eventuale Accordo nazionale di prossima emanazione.

Torino, 25/07/2014

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

Il Direttore Generale

GIULIANA PUPAZZONI

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore all'Istruzione, Formazione e Lavoro

PAOLA CASAGRANDE

Firme originali sostituite mezzo stampa, ex art. 3 co.2 L.39/93